

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria e di approvazione ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 36/2023 del progetto di fattibilità tecnica ed economica comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera olimpica "A29.0 - Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza" - CUP C92H21000070001, prevista dal decreto 21 gennaio 2022 adottato dall'Autorità di Governo *pro tempore* delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e confermata nell'Allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l'art. 3-bis della medesima legge n. 241/1990 laddove prevede "*per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";

VISTO, inoltre, l'articolo 14-ter della succitata legge n. 241/1990 che disciplina le modalità di svolgimento della "*conferenza simultanea*";

VISTO, inoltre, l'articolo 14-quater della suddetta legge n. 241/1990 concernente la "*Decisione della conferenza di servizi*" e in particolare laddove:

- al comma 1 dispone: "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*";
- al comma 3 recita: "*In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti*";
- al comma 4 stabilisce: "*I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" con particolare riferimento agli articoli 28 "*Misure cautelari e preventive*", 136 "*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*", 142 "*Aree tutelate per legge*", 146 "*Autorizzazione*" e 147 "*Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'articolo 3 "*Diritto all'uso delle tecnologie*", all'articolo 9 "*Partecipazione democratica elettronica*" e all'articolo 47, concernente la "*Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”;*
- al comma 1-bis: *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”* come da ultimo innovato dal decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante *«Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;*

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 16/2020, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”;*

VISTO il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*, i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

VISTO, inoltre, il comma 2-ter del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020 laddove prevede *“Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente*

articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”;

VISTO il comma 2-*quinquies* dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16/2020, laddove stabilisce che “*La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 44 “*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 38 “*Localizzazione e approvazione del progetto delle opere*” e 41 “*Livelli e contenuti della progettazione*”, commi 6 e 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, adeguato alle disposizioni del DL 10/2024, laddove è stabilito che la “*Società cura, nella misura di oltre l’80% del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, costituito dalle opere individuate con Decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con Decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con le Regioni interessate*”;

VISTO, inoltre, l’articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che “*lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*” avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” con riferimento agli articoli dei Capi da I a IV e XI, e, in particolare, all’articolo 6 “*Regole generali sulla competenza*” e all’articolo 10, comma 1, laddove dispone: “*Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una*

intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”;

VISTO, inoltre, l’articolo 11 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, che al comma 1 prevede “*Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento: ...omissis ...b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento*”. e al successivo comma 2, dispone che “*L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*”;

VISTO altresì l’articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta “*in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti*”;

VISTO altresì l’articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: “*Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti*”;

VISTO, infine, il comma 1 dell’articolo 49, del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che “*L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.*”

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare l’articolo 1, commi 773 e 774;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e in particolare l’articolo 1, comma 500;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 adottato dall’Autorità di Governo delegata allo sport di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale sono stati individuati “*gli interventi da finanziare, con l’indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l’attrattività turistica dei citati territori*”, tra cui rientra l’intervento in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, abrogativo del d.P.C.M. 26 settembre 2022, con il quale è stato approvato il nuovo Piano complessivo delle opere olimpiche, che, nell'allegato 1, conferma l'opera come: "A 29.0 Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza" inserita tra gli interventi per i quali è applicabile la procedura semplificata di cui all'articolo 44 del summenzionato decreto-legge n. 77/2021;

VISTO il provvedimento n. T1.2023.0057002 del 19/05/2023 emanato dalla Regione Lombardia, nell'ambito della procedura di valutazione preliminare, avviata ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, con il quale la predetta Amministrazione ha disposto di non dover sottoporre l'intervento in oggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTA la nota prot. n. 3548 del 22 novembre 2023, concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica in data 5 dicembre 2023 per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica "A 29.0 Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza" in relazione alla quale le Amministrazioni e gli Enti invitati, stati invitati a rendere note, entro il 14 dicembre 2023, le rispettive determinazioni;

VISTA la documentazione progettuale caricata sull'apposita piattaforma collaborativa digitale della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ai fini dell'espletamento della predetta Conferenza di servizi;

TENUTO CONTO che, entro il termine del 30 novembre 2023, è pervenuta un'unica richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ente Parco dello Stelvio acquisita a prot. SIMICO n. 3643 del 28/11/23 e riscontrata con nota prot. SIMICO n. 3831 del 13/12/2023;

VISTO il verbale della predetta riunione della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica in data 5 dicembre 2023, reso consultabile tramite la piattaforma digitale dedicata;

ACQUISITA agli atti la registrazione audio-visiva della suddetta riunione attestante la conformità di quanto riportato nel verbale succitato alla seduta con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti;

ACQUISITI, altresì, nel corso della suddetta riunione del 5 dicembre 2023, nonché entro il suddetto termine del giorno 14 dicembre 2023 e nei giorni a seguire, i pareri con prescrizioni e/o condizioni delle Amministrazioni e degli Enti invitati alla Conferenza di servizi di seguito elencati in ordine cronologico:

Comune di Bormio: parere favorevole di cui alla nota prot. n. 16650 del 12 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3806 di pari data.
Comune di Valdisotto: parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota n. 12988/2023 del 14 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3834 di pari data.
Comunità montana Alta Valtellina: parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota Prot. n. 7431 del 14 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3835 di pari data.
Provincia di Sondrio: parere favorevole condizionato di cui alla nota n. 44138 del 14 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3847 di pari data.

Regione Lombardia: parere favorevole con precisazioni/prescrizioni di cui alla nota n. 39171 del 14 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3848 del 15 dicembre 2023.
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza, Brianza, Pavia, Sondrio e Varese: parere favorevole condizionato di cui alla nota n. 32311-P del 15 dicembre 2023 acquisita a prot. Simico n. 3850 di pari data.
Parco Nazionale dello Stelvio: parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota Prot. numero ERSAF.2023.0015495 del 20 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3906 di pari data.

ACQUISITA, altresì, a prot. Simico n. 3829 del 13 dicembre 2023 la nota trasmessa a mezzo PEC del 13 dicembre 2023, con la quale la Società Impianti Bormio S.p.A. ha evidenziato potenziali fattori di criticità anche in relazione all'armonizzazione del Progetto di fattibilità tecnica economica *“con i diritti di proprietà esclusivi vantati”* anche *“su diversi manufatti che sembrerebbero interessati dall'intervento medesimo”*, esprimendo pertanto parere contrario;

TENUTO CONTO che, in riscontro alla suddetta nota S.I.B., con nota prot. n. 3948 del 22 dicembre 2023 inoltrata tramite P.E.C., sono stati forniti alla medesima società chiarimenti dirimenti sugli aspetti tecnici e procedurali a risoluzione delle criticità segnalate laddove inerenti al progetto di fattibilità tecnica economica dell'opera in oggetto nonché precisazioni sulla non pertinenza di quelle relative all'allargamento della pista Stelvio in località “La Konta” e al progetto di adeguamento dell'impianto di innevamento della pista in quanto oggetto di altra Conferenza di servizi;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta, alla data del presente provvedimento, alcuna ulteriore comunicazione da parte di S.I.B. S.p.A. a seguito del suddetto riscontro prot. n. 3948 del 22 dicembre 2023, ravvisando in ciò l'avvenuto superamento, con i chiarimenti forniti, delle criticità inizialmente segnalate;

CONSIDERATO che, come riportato nell'elaborato progettuale denominato *“Relazione tecnico illustrativa di accompagnamento allo Screening di Incidenza - Allegato F D.G.R. n.5523 del 16 novembre 2021 della Regione Lombardia”* - codice SAC.01.A29_PF_GN.00_AM_RT.003_A, le previsioni progettuali non comportano *“alcuna incidenza, diretta o indiretta, sugli elementi della Rete Natura 2000”*;

VISTO il *“Piano Particellare”*, codice elaborato SAC.01.A29_PF_GN.00_ES_RT.001_A, così come aggiornato dal documento SAC.01.A29_PF_GN.00_ES_RT.001_B, contenente gli elenchi delle ditte e delle relative aree interessate dalla procedura di esproprio e di occupazioni temporanea non preordinata all'esproprio, pubblicato sulla piattaforma digitale della Società e rese accessibile al medesimo link indicato nella nota di convocazione della Conferenza di servizi decisoria;

VISTA la nota prot. Simico n. 3688 del 1° dicembre 2023 concernente *“Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – Progetto opera pubblica: “A 29.0 “Stelvio Alpine Centre” a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza”*, CUP C92H21000070001 di cui all'allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con il d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato il 13 settembre 2023 dalla Corte dei Conti con n. 2491, già rientrante nelle opere individuate dal d.P.C.M. 21 gennaio 2022. Comunicazione riguardante lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria quale procedura autorizzativa del suddetto progetto comportante l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” rivolta agli interessati individuati sulla base del suindicato

Piano Particellare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nello stesso richiamate con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 nonché al d.P.R. n. 327/2001 e trasmessa ai fini della pubblicazione urgente, ai sensi dell'art. 32 del legge n. 69 del 2009, sui siti istituzionali della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio, nonché all'albo pretorio on-line dei Comuni di Bormio e Valdisotto, assicurata dai medesimi Comuni per 30 giorni, decorrenti rispettivamente dal 4 dicembre 2023 e dal 5 dicembre 2023, come da relate di pubblicazione trasmesse dalle predette Amministrazioni e acquisite a prot. Simico n. 3706/2023 e n. 3738/2023;

CONSIDERATO che entro il suddetto termine di trenta giorni sono pervenute osservazioni “*ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001*”, in data 3 gennaio 2024, da n. 2 soggetti interessati, acquisite rispettivamente a protocollo Simico n. 9 e 14 di pari data, nonché riscontrate con note prot. Simico n. 166 e n. 167 del 16 gennaio 2024 nelle quali sono state fornite agli interessati le motivazioni di essenzialità e indifferibilità dell’opera pubblica olimpica in base alle quali le richieste degli interessati stessi non sono risultate caratterizzate da elementi di accoglibilità;

TENUTO CONTO della suindicata nota n. 44138 del 14 dicembre 2023, acquisita a prot. Simico n. 3847 di pari data, con la quale la Provincia di Sondrio, ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, a condizione “*che il decreto di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi contenga espressa indicazione degli effetti di variante urbanistica, oltre che del PGT, anche del PTCP e del PTR, in particolare con riferimento alla perimetrazione del dominio sciabile*” ai sensi dell’articolo 15, comma 7-quater della legge regionale 12/2005;

VISTA la Deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2024 con la quale il Consiglio Comunale di Bormio ha adottato la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) che ricomprende le aree oggetto di allargamento del dominio sciabile previsto dal progetto, conformando il tracciato progettuale agli strumenti urbanistici comunali;

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia N° XII/1896 del 19 febbraio 2024 con la quale è stata individuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26, l’area sciabile attrezzata “Comprensorio dell’Alta Valtellina” che riguarda i Comuni di Bormio, Livigno, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva, tra cui rientra il progetto in oggetto;

TENUTO CONTO che è stato caricato in piattaforma digitale collaborativa l’elaborato progettuale denominato “*Relazione di ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi*” (cod. SAC.01.A29_PF_GN.00_IP_RT.001_B_rel ot);

TENUTO CONTO che con l’articolo 2 del succitato decreto-legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, è stata disposta la ricostituzione dell’organo dell’amministrazione della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., avvenuta in data 16 febbraio 2024 con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e la nomina dell’Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

TENUTO CONTO che in data 13 marzo 2024 sono stati inviati, ai sensi degli articoli 11 e 16 del succitato d.P.R. 327/200, gli avvisi personali tramite raccomandata a.r. ai soggetti interessati dal procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di apposizione del vincolo di esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del suddetto d.P.R. 327/2001, sono pervenute osservazioni da due soggetti interessati rispettivamente in data 9 aprile 2024 (Prot. Simico n. 1637 del 09/04/24) e 18 aprile 2024 (Prot. Simico n. 1894 del 18/04/24) e che, ai sensi dell’articolo

16, comma 12, del suddetto d.P.R. 327/2001, è stato fornito motivato riscontro agli stessi in data 30 aprile 2024, rispettivamente con note prot. Simico n. 2182 e n. 2172, rese altresì consultabili tramite piattaforma collaborativa alle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla suddetta Conferenza di Servizi;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso, di dichiarare, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sopra richiamate, positivamente svolta la Conferenza di servizi decisoria con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di Servizi decisoria in epigrafe, espletata per l'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica **"A29.0 Stelvio Alpine Centre a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza"**, di cui all'allegato 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023, nonché finalizzata all'approvazione del progetto stesso ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 5/12/2023 e dei pareri espressi favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni e/o condizioni che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico oggetto dell'espletata Conferenza, resi consultabili tramite piattaforma digitale collaborativa di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., citati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990 sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi decisoria svolta.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 10, il presente decreto approva il progetto di fattibilità tecnico economica di cui al precedente articolo 1, e perfeziona *"l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici"* con *"effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti"*.

3. Il presente decreto, tenuto conto degli atti in premessa citati e in particolare della variante al P.G.T. adottata dal Comune di Bormio con Deliberazione n. 6 del 22/01/2024 nonché della variante al P.T.R.A. adottata dalla Regione Lombardia con Deliberazione N° XII/1896 del 19/02/2024 con cui è stata individuata l'area sciabile attrezzata *"Comprensorio dell'Alta Valtellina"* in cui rientra l'intervento in oggetto e riguardante, tra gli altri, i Comuni di Bormio e Valdisotto, rileva quale variante al P.T.C.P., in particolare, con riferimento alla perimetrazione del dominio sciabile come da succitato parere n. 44138 del 14/12/2023 della Provincia di Sondrio.

4. Con il presente decreto è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, come identificate dai pertinenti elaborati progettuali, ed è dichiarata la pubblica utilità

dell'opera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 comma 1, e 12 comma 1 lett. b), del d.P.R. n. 327/2001.

5. Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica suddetta, lo sviluppo progettuale successivo dovrà essere coerente con le risultanze della Conferenza di servizi decisoria espletata sopra richiamate.

Articolo 3

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi svolta ed è pubblicato sul sito internet di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. nonché sui siti istituzionali della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e sugli albi pretori on-line del Comune di Bormio e del Comune di Valdisotto.

2. Il Comune di Bormio e il Comune di Valdisotto avranno cura di far pervenire, tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, apposita rassicurazione di pubblicazione del presente decreto sui rispettivi albi pretori on-line.

L'Amministratore Delegato
Arch. Fabio Massimo Saldini